



TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice delegato alla procedura di sovraindebitamento n. 2/14 promossa su istanza di [REDACTED], sciogliendo la riserva di cui a verbale di udienza del 3.7.14, in fatto osserva quanto segue:

con istanza depositata il 25.6.14 il dott. Tommaso Bini, professionista nominato ai sensi dell'art 15 comma 9 della legge n° 3 del 7-1-2012, chiedeva il rinvio dell'udienza fissata con decreto del 30.4.14 e già successivamente rinviata il 10.6.14, al fine di predisporre una modifica migliorativa della proposta di accordo di ristrutturazione che comportasse un aumento della percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari dal 10% al 15 %; con provvedimento di questo giudice si rimetteva la decisione all'udienza già fissata ai sensi dell'art. 11 L. 3/12, condizionandola in ogni caso all'assenso da parte dei creditori che avevano manifestato il loro dissenso alla proposta già formulata; in data 2.7.14 venivano depositate le dichiarazioni di assenso al rinvio da parte dei creditori che avevano espresso voto negativo sulla proposta già depositata; in udienza la parte debitrice ha insistito nella richiesta di rinvio con termine per deposito della proposta migliorativa.

Tanto premesso in fatto, ritiene questo giudice opportuno, in assenza di qualunque precedente di merito, verificare sulla base delle comuni regole ermeneutiche, se l'attuale sistema normativo, come delineato dalla L. 3/12 e successive modifiche di cui al D.L. 179/12 e alla L. 221/12 di conversione, consenta o meno una modifica della proposta successivamente alla emissione del decreto di fissazione di udienza di cui all'art. 10 L. 3/12.

Sul punto si osserva che mentre nella disciplina del concordato preventivo è previsto un espresso divieto di modifica della proposta dopo l'inizio delle operazioni di voto (art. 175 II co. L.F.), con ciò implicitamente legittimando la modifica intervenuta nella fase anteriore (espressamente prevista, del resto, dall'art. 161, III co.), al contrario la L. 3/12 non contiene una previsione analoga ancorché l'art. 11, I co. L. cit. nel disciplinare i tempi di espressione delle manifestazioni di voto letteralmente reciti "*dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata*" con ciò introducendo di fatto l'istituto della modifica della proposta senza tuttavia chiarirne tempi e modalità.

Secondo una prima e più riduttiva interpretazione, l'indicazione normativa potrebbe essere messa in correlazione con la previsione di cui all'art. 9 comma 3-bis a norma del quale il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta trattandosi di una fase fluida in cui è possibile, anche con l'intervento del giudice, operare la definitiva (allo stato) messa a punto della proposta da veicolare ai creditori.

DZ

Così intendendo, però, si riporterebbe la nozione di modifica della proposta ad una fase antecedente alla sua ammissione e comunicazione ai creditori, il che avviene solo con l'emissione del decreto di cui all'art. 10, cosicché l'uso del termine "modificata" nell'art. 11 I co. sopra citato dovrebbe ritenersi in senso atecnico, posto che i creditori non avrebbero mai avuto comunicazione di una precedente versione della proposta di accordo, essendo quella "modificata" l'unica conosciuta.

In definitiva, quel termine non avrebbe alcun significato pregnante ed anzi sostanzialmente tale interpretazione finirebbe per essere abrogativa della concreta possibilità di modificare la proposta una volta che sia stata trasmessa ai creditori, rendendo rigido il sistema ed escludendo qualsiasi flessibilità che tenga conto di eventuali sopravvenienze (si pensi alla possibilità di riconoscimento successivo da parte del debitore della pretermissione, magari incolpevole, di un creditore).

Deve allora verificarsi se non sia sistematicamente compatibile una opposta interpretazione che renda operativa la previsione normativa di una proposta "eventualmente modificata" escludendo possibili asimmetrie con la parallela procedura concordataria.

Significativa in tal senso era la previsione dell'art. 17, I co. L. 3/12 da ultimo abrogato e trasfuso nell'art. 15 commi da 5 a 9, secondo cui l'O.C.C. "collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la *modifica* del piano oggetto della proposta di accordo" che lasciava chiaramente intendere che i creditori ricevessero la comunicazione di una *originaria* proposta e successivamente venissero chiamati ad esprimere il loro consenso su una proposta *poi* modificata (ovviamente nel senso prospettabile durante le trattative svolte tramite dall'O.C.C.). D'altra parte, la circostanza che la previsione normativa suddetta non sia stata replicata non significa, a parere di chi scrive, che l'O.C.C. non mantenga tale funzione di collaborazione, se non altro perché l'art. 17 previgente al II comma prevedeva anche l'obbligo di trasmettere la relazione sui consensi e le maggioranze raggiunte ai sensi dell'art. 12, e di certo tale obbligo è rimasto anche se non espressamente riportato dall'attuale art. 15 VI co.

Considerando plausibile la possibilità di una modifica della proposta dopo la comunicazione ai creditori, la questione è esaminare in che modo e soprattutto in che tempi ciò sia possibile.

Sembra ragionevole doversi escludere che tale modifica possa intervenire dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 11, I co. (dieci giorni prima dell'udienza ovvero quello diverso stabilito dal giudice ed idoneo a consentire la scansione temporale dei successivi adempimenti) e ciò sia nel caso in cui si sia già formato un consenso sulla proposta e dunque sia stato raggiunto l'accordo, poiché il debitore, secondo le comuni regole di formazione del negozio giuridico, non può più incidere sugli elementi costitutivi dello stesso (salva la possibilità di integrare la proposta, ad esempio offrendo maggiori garanzie per superare ogni dubbio di fattibilità ed ottenere il provvedimento di omologa da parte del Tribunale pur in presenza di eventuali contestazioni da parte dei creditori dissenzienti), sia nel caso in cui si sia cristallizzato un dissenso: infatti, ammettere in questo caso la possibilità di una modifica della proposta significherebbe legittimare comportamenti di abuso da parte del debitore che tentasse di ottenere un accordo offrendo in partenza meno del possibile, salvo poi neutralizzare il dissenso tramite la presentazione progressiva di proposte migliorative, aggirando per questa via il sistema normativo che per l'appunto non prevede una seconda *chance* per il debitore proponente se non decorso il termine dilatorio di cinque anni (ampliato

rispetto al triennio di cui all'originaria formulazione normativa) stante il divieto di recidiva ex art. 7 II co. lett. b).

Ne consegue allora che l'unico spazio temporale utilmente ipotizzabile per la modifica della proposta è proprio quello della pendenza del termine ultimo per l'espressione dei voti come previsto dall'11, I co. cit., purché non si sia nel frattempo consolidato il consenso minimo di legge o sia intervenuta una manifestazione definitiva di dissenso da parte di titolari di crediti superiori al 40% del totale.

Sembra dunque ipotizzabile che durante questo lasso temporale il proponente, verificati, anche tramite l'O.C.C., gli intendimenti dei creditori e l'utile possibilità di modificare la proposta di accordo in maniera tale da ottenere i consensi necessari al raggiungimento delle maggioranze di legge, avanzi apposita istanza al giudice al fine di ottenere un rinvio dell'udienza e dei termini ad essa correlati (ivi compreso quello per l'espressione dei consensi) depositando contestualmente la proposta modificata; in tal caso il giudice procederà ad emettere nuovo decreto di fissazione udienza con il contenuto di cui all'art. 10.

Tale regola generale appare coerente col sistema procedimentale di cui all'art. 10 e, al tempo stesso, tale da dare contenuto alla dizione dell'art. 11, I co., in ordine alla previsione del consenso alla proposta "come eventualmente modificata"

Tuttavia, la fattispecie in esame in realtà fuoriesce dallo schema generale sopra indicato, atteso che la richiesta di rinvio e di autorizzazione a depositare una nuova proposta è intervenuta *dopo* la scadenza del termine di cui all' art. 11, e per l'appunto dopo la manifestazione espressa del dissenso da parte di due creditori complessivamente pari ad oltre il 40% del totale.

Per contro, deve considerarsi che la possibilità per il ricorrente di modificare la proposta in senso migliorativa si è concretizzata oggettivamente *solo dopo* la scadenza di questo termine, come efficacemente spiegato a verbale di udienza del 3.7.14 dallo stesso debitore, il quale è stato destinatario di nuovi incarichi lavorativi con prospettive di ulteriori redditi da poter mettere a disposizione dei propri creditori: in particolare [REDACTED] ha spiegato che il 24.4.14 è stato deliberato il suo compenso di coliquidatore della [REDACTED] s.r.l. (carica assunta il precedente 8.4) pari ad € 5.000,00 mensili fino al luglio 2014 compreso; il 6.6.14 è stato depositato ricorso ex art. 161 VI co. L.F. per la medesima società e solo dopo una quindicina di giorni ha avuto contezza dell'effettiva situazione finanziaria della società e della verosimile prospettiva di stabilità nella prosecuzione della sua attività di coliquidatore, per la determinazione del cui compenso a partire dal mese di agosto 2014 sono quindi iniziate le trattative.

Solo da questo momento si è raggiunta consapevolezza della ragionevole prospettiva di stabili redditi futuri da porre a base della modifica della proposta, ancora da formalizzare, ma di cui sono già stati delineati i tratti salienti (aumento della provvista tale da garantire il pagamento della maggior percentuale del 15% ai creditori chirografari); mentre solo il 30.6.14 (tre giorni prima dell'udienza) [REDACTED] ha ricevuto la nomina a revisore di altra società, essendo ancora in attesa della determinazione del compenso.

A parere di chi scrive le suddette circostanze, accompagnate dall'espresso consenso degli unici due creditori dissenzienti ([REDACTED] e [REDACTED]), rendono meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio in analogia con l'istituto della rimessione in termini, atteso che non appare imputabile al ricorrente la mancata tempestiva offerta di maggiori sostanze, di cui in precedenza egli non aveva contezza.

Una diversa soluzione che impedisse al debitore di offrire ai propri creditori nuovi redditi, prima non esistenti o comunque non certi (così come, ad esempio, di integrare il fabbisogno mediante l'apporto di un terzo in precedenza non ipotizzabile) imponendogli così una moratoria di cinque anni per poter formulare una nuova proposta di composizione della crisi sembrerebbe ingiustamente afflittiva nei confronti del debitore ma, a ben vedere, anche contraria alla migliore e più tempestiva soddisfazione dei creditori.

In definitiva, sembra estraibile dal sistema la ulteriore regola secondo la quale può considerarsi non avvenuta l'estinzione della facoltà processuale di modificare la proposta in presenza di causa non imputabile o di sopravvenuti fatti legittimanti.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 L. 3/12,
assegna termine fino al 20.7.14 per la formalizzazione della proposta modificata;
fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza 18.11.14 ore 12.00 presso il Tribunale di Pistoia, Palazzo San Mercuriale, via XXVII aprile;

dispone che a cura del professionista nominato sia data comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori entro il 10.9.14 con termine ai creditori per la manifestazione delle loro dichiarazioni di consenso/dissenso fino al 10.10.14;

dispone che alla scadenza del termine per la manifestazione dei voti il professionista nominato provveda tempestivamente agli adempimenti di cui all'art. 12 I co. L 3/12, al fine di inviare a questo giudice la relazione sui voti, le eventuali contestazioni e l'attestazione definitiva di fattibilità entro il 13.11.14;
dispone che la proposta e il decreto di fissazione dell'udienza siano pubblicati sul sito www.procedure.it, a cura del professionista nominato;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pistoia, 8 luglio 2014

N. Giudice Delegato
dott.ssa Daniela Garuffi
